

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione Decima Civile
Giudice Monocratico
Raimondo Mesiano

Sentenza 13858
06

Ha pronunciato la presente

SENTENZA CONTESTUALE

ESSENTE I R

6

Nella causa iscritta al n. 64013/2004 del ruolo generale, promossa

Da

 e , difesi e rappresentati dagli Avvocati Christian Piro e Francesco Alessandro del Foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in 20135 Milano - Via Friuli n. 78;

attori

Contro

Condominio di  - , in persona del suo legale rappresentante Amministratore pro tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Matteo Rezzonico del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano - Via Rossetti n. 17;

convenuto

con atto di citazione notificato il 04.10.2004.

Conclusioni delle parti

All'udienza del 15.11.2006 i Procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da fogli separati, che - siglati dal Giudice - venivano allegati al verbale della medesima udienza.

M

Motivazione

Ritiene il Giudicante che sia fondata l'eccezione di prescrizione del diritto attoreo sollevata dal convenuto Condominio tempestivamente già con la sua comparsa di risposta.

Infatti, ai sensi dell'art. 2947 cc, il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Orbene, secondo gli attori, l'allagamento del vano cantina da loro condotto in locazione è avvenuto il 20.09.1999.

Da tale data non vi è alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 04.10.2004.

Invero, al fascicolo attoreo vi sono missive inviate dagli attori ovvero dai loro legali al Comune di Milano, che non è parte in causa, ed alla S. [REDACTED] che è la proprietaria del locale da essi condotto in locazione, ma non vi sono richieste risarcitorie o di messa in mora tempestivamente inviate al Condominio convenuto.

Né può supplire a tale mancanza la copia dello avviso di ricevimento, recante la data di ricezione del 22.09.1999, di missiva inviata dalla attrice [REDACTED] alla società amministratrice condominiale, prodotta dagli attori assieme alla memoria 20.10.2005, dato che non è stata prodotta la relativa missiva, di cui si ignora pertanto il contenuto. Comunque deve essere rilevato che, quando anche detta missiva contenesse atto richiesta di risarcimento dei danni, utile all'interruzione della prescrizione, essa risulta ricevuta dall'amministrazione condominiale in data 22.09.1999 e cioè più di cinque anni prima della notifica della citazione e si avrebbe quindi il decorso dell'intero termine prescrizione ininterrotto dal 22.09.1999 al 04.10.2004.

Ritiene inoltre il Giudicante che impropriamente i Procuratori degli attori abbiano invocato la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 2952 - 4° comma cc, poiché detta norma riguarda la sospensione della prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa dell'assicurato nell'assicurazione della responsabilità civile, diritto che nel caso in esame non è in gioco, poiché nella presente controversia si tratta di una domanda di risarcimento danni da fatto illecito.

Per completezza deve essere fatto riferimento alla missiva via fax, prodotta dagli attori, inviata dalla S. [REDACTED] alla società amministratrice del condominio convenuto e recante la data dell'11.07.2000, in cui si fa riferimento alla "denuncia pervenutaci in relazione al sinistro in oggetto", che si riferisce ai danni cagionati dal sinistro per cui è causa e che prova che il Condominio convenuto fu oggetto evidentemente di una richiesta risarcitoria da parte degli attori, se è vero che la trasmise alla Compagnia assicuratrice. Senonchè occorre osservare che non si conosce la data di detta richiesta, che ben potrebbe essere stata inviata al Condominio nei primissimi giorni dopo il sinistro e quindi in data tale lasciare un tempo di più di cinque anni fra il ricevimento di essa richiesta da parte del Convenuto e la successiva notifica della citazione. Essa richiesta inoltre

potrebbe anche essere stata fatta in forma orale, e quindi inidonea costituire atto interruttivo della prescrizione secondo le disposizioni contenute nell'art. 2943 cc.

Conclusivamente ritiene il Tribunale che, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, era onere degli attori provare il fatto impeditivo della predetta eccezione, e cioè l'interruzione di essa in tempo utile per non lasciar maturare l'intero termine prescrizionale.

Conseguentemente il Tribunale non può che trarre le conseguenze di detta mancata prova e dichiarare il diritto risarcitorio attoreo estinto per prescrizione.

Ricorrono giusti motivi di equità per disporre la integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

Pqm

Dichiara estinto per prescrizione il diritto risarcitorio attoreo;

dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

Milano, 20 Dicembre 2006

Il Giudice

Raduondo
Ulleras

TRIBUNALE MILANO - Sez. X Civile
Deposito in Cancelleria

OGGI 20 DIC. 2006

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Mr. Michele De Marco Cervino

Michele De Marco Cervino